



CONSIGLIO FEDERALE

Trento, 19 maggio 2007

I VERDI NON CONDIVIDONO LA LOCALIZZAZIONE DEL POLO ROTTAMAZIONE AI LAGHETTI DI VELA

I Verdi del Trentino hanno già espresso, in sede di approvazione preliminare da parte della Giunta provinciale della deliberazione n. 537 del 16 marzo 2007 con la quale veniva individuata in Località laghetti di Vela (erroneamente indicata come Ischia-Podetti, area più a nord e già occupata dalla discarica per i rifiuti solidi urbani) la localizzazione del futuro polo della rottamazione, il proprio parere negativo. In tale sede, in particolare, è stata evidenziata la contraddittorietà di una localizzazione in zona di esondazione del fiume Adige, recentemente indicata dalla revisione del PRG del comune di Trento come zona agricola primaria, con conosciute criticità sotto il profilo geologico e delicatissima sotto il profilo della tutela ambientale per la contiguità al biotopo, quando esistono strutture e spazi adeguati nella zona industriale a nord di Trento, idonei a tale attività.

A tale parere dei Verdi del Trentino ha fatto seguito, nei giorni immediatamente successivi, analogo parere negativo del Ministro dell'ambiente on. Alfonso Pecoraro Scanio, sollecitato ad intervenire sulla questione da una interrogazione parlamentare dell'on. Giacomo Bezzi.

A pochi giorni dalla decisione del Consiglio comunale di Trento, che su questa localizzazione è chiamato a fornire il proprio parere, pare opportuno, al Consiglio federale dei Verdi del Trentino, ritornare sulla questione con una motivazione più articolata della propria posizione contraria, anche sotto il profilo tecnico-giuridico, rispetto a tale ipotizzata scelta di localizzazione del polo della rottamazione.

Non si tratta tanto di mettere in discussione l'utilità sociale di un polo di rottamazione che nessuno mette in discussione in quanto tale, ma di non rinunciare ad individuare per tale attività una localizzazione adeguata, pur in presenza di una oggettiva urgenza di spostare

l'attività della Ditta Rigotti in un luogo più congruo. Peraltro, sotto il profilo dell'utilità pubblica, andrebbe distinta l'attività di rottamazione vera e propria da quella commerciale, svolta nel medesimo sito, mentre per quanto riguarda la seconda attività prevista (recupero di materiali inerti) non si può non osservare che tale attività è attualmente – ed ancora per molti anni a venire – svolta a sud dell'area dell'Italcementi, raccordata alla discarica di inerti di Sardagna.

Ritornando dunque alla proposta in discussione formuliamo i seguenti rilievi critici:

1. Non si capisce l'adozione della scelta di un Piano Stralcio. L'aggiornamento del Piano dei rifiuti fu approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 18 agosto 2006, n. 1730 e proprio non si comprende perchè non vi sia stata in quella sede una pianificazione generale ed estesa a tutto il territorio provinciale anche per quel che riguarda la materia in esame (individuazione di aree per deposito e trattamento veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti inerti).

La Provincia Autonoma di Trento, pur divenuta titolare delle attribuzioni previste dal decreto legislativo n. 22/1997, ben si è guardata di pianificare a livello generale ed in via organica, adottando solo oggi un Piano Stralcio che ricalca le previsioni del vecchio Piano Comprensoriale del 2002 di smaltimento dei rifiuti speciali, prendendo in considerazione solo il territorio del Comune di Trento. Il Piano comprensoriale 2002 è non solo superato dalla nuova competenza provinciale, ma addirittura travolto dalla disciplina nazionale di cui al D. Lgs n. 209/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/ 53.

In realtà nella deliberazione viene dato grande risalto alla funzione “pubblica” dell'attività del privato, ditta Rigotti, (senza peraltro distinguere fra attività di rottamazione e attività meramente commerciale dei pezzi recuperati) perdendo di vista lo scopo ultimo delle disposizioni citate che perseguono il fine di una pianificazione pubblica, organica e generale, anche per quel che riguarda le eventuali collocazioni alternative al sito prescelto (sempre individuate nel territorio comunale).

2. Requisiti di localizzazione delle aree di rottamazione, stoccaggio rifiuti e recupero inerti.

Secondo la disciplina comunitaria e nazionale la localizzazione delle aree ove ubicare gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso:

- a) impedisce l'ubicazione di tali impianti, tra l'altro in aree esondabili, aree instabili ed alluvionabili
- b) - impone di privilegiare la scelta di aree industriali dismesse, aree per servizi ed impianti tecnologici, aree per insediamenti industriali ed artigianali
- c) - prevede che l'area prescelta debba essere servita dalla rete viaria di scorrimento

urbano.

- d) Inoltre secondo la normativa provinciale applicabile:
- e) - l'ubicazione non è consentita in aree agricole di interesse primario
- f) - non è consentita neppure nelle aree ad elevata pericolosità geologica.
- g) - è' altresì ovviamente inibita la previsione nelle aree, anche contigue, dei biotopi e dei SIC.

Ebbene, nessuna di tali previsioni, sia quelle impeditive che quelle impositive e/o di preferenza, risultano osservate e rispettate. In questo modo il Piano stralcio assume le caratteristiche di una previsione eccezionale e derogatoria senza che se ne ravvisi la ragione.

L'area della località Laghetti di Vela presenta quindi tutte le caratteristiche impeditive e non ha alcuna delle caratteristiche di preferenza. Infatti: (anche secondo quanto emerge dal rapporto ambientale facente parte del piano stralcio):

1. l'area in esame è area esondabile
2. l'area presenta, indubbi rischi geologici. Sull'area si sono verificati eventi, provati e documentati, di elevata pericolosità geologica. L'ultimo fenomeno di crolli di massi dalla rupe soprastante, risalente a qualche mese fa, è stato di notevole e pericolosissima entità tanto da inibire il traffico sulla stada interna. Ebbene, di tutti tali rischi, il provvedimento finale non ne tiene affatto conto, ignorando di fatto quanto riportato nel rapporto ambientale.
3. l'area è deputata per scelta del P.U.P. all'esclusivo uso agricolo, primario secondo il P.R.G. e dunque in contraso con la disciplina normativa oltre che un autentico spreco delle poche aree intatte che costituiscono anzi, per il P.G.U.A.P., un ambito fluviale di interesse paesaggistico;
4. l'area è immediatamente prossima al biotopo "Stagni della Vela", all'interno del quale è pure presente il SIC "IT3120051 Stagni della Vela – Soprasasso". Il biotopo già individuato nel P.U.P. è stato fortemente voluto dal Comune di Trento che l'anno scorso espresse, tramite il Consiglio Comunale il proprio parere favorevole alla richiesta della Provincia di istituire l'area protetta; Provincia che poi non ha più dato luogo a tale istituzione!
5. nulla di più impattante e gravemente lesivo dell'equilibrio ecologico della zona protetta, che comprende come noto anche le aree attigue, può costituire la presenza di impianti di rottamazione e di inerti, produttivi di inquinamento atmosferico (polveri, in particolare da trattamento inerti), inquinamento acustico (già intollerabile in quell'area poichè oltre i limiti previsti per quella zona -pag. 45 Relazione di incidenza -), rischi di inquinamento degli stagni e delle acque paludose tutelate, costituiti anche da due

habitat di tipo prioritario e quindi assolutamente vincolanti;

Conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale, in particolare al D. Lgs. N. 209/2003 Allegato 1, l'area per il polo della rottamazione andava individuata in aree industriali dismesse, aree per servizi ed impianti tecnologici, aree per insediamenti industriali ed artigianali. Non **solo nel Comune di Trento, ma in tutta la Provincia sono disponibili siti con tali caratteristiche urbanistiche.**

3. La viabilità di accesso. Si osserva che la valutazione di incidenza da per scontata la realizzazione o l'utilizzo della strada arginale, che dovrebbe quindi essere allargata. La strada non è prevista da alcun progetto, nè esso sembra di facile adozione posto che l'arginale è bene demaniale in ambito fluviale, ecologico e ambientale. L'allargamento della strada arginale risulta improponibile anche sotto il profilo ambientale; non sono stati valutati nel rapporto gli effetti negativi sull'abitato di Vela, derivanti dall'aumento consistente di traffico. Infine l'infrastrutturazione dell'area comporterebbe ingenti investimenti e nuove opere (si ipotizza addirittura un nuovo ponte sul fiume Adige) per i quali non esistono né i fondi necessari, né i progetti, né le relative autorizzazioni.

4. Il profilo paesaggistico-ambientale. Si osserva che il Piano Stralcio, se attuato, comporterà una gravissima ed irreversibile alterazione dell'aspetto paesaggistico dei luoghi, travolgendo anche il particolarissimo e pregevole tratto di fiume che vede anche sulla sponda sinistra una corrispondente estesa area verde. Questo lembo ancora intatto di fiume e sponde è stato delimitato e tutelato direttamente dal P.G.U.A.P., con valore dunque di pianificazione cogente.

5. La scelta della pianificazione urbanistica comunale. L'area agricola primaria di così pregevole aspetto paesaggistico è stata individuata quale sito ideale per la collocazione di un parco agricolo da parte del P.U.S.G. del Comune di Trento del 2001 relativo alla variante del PRG (Programma urbanistico di struttura generale – redatto, tra gli altri, dagli arch. Mioni, Bocchi, Zanon e Busquets)

Il Consiglio federale dei Verdi del Trentino, attraverso i consiglieri comunali e circoscrizionali Verdi di Trento ribadisce la contrarietà all'ipotizzata realizzazione del polo della rottamazione nell'area Laghetti di Vela, auspicando che, rapidamente, siano individuate localizzazioni alternative più consone sotto il profilo economico ed ambientale.

(Approvato dal Consiglio federale del 19 maggio 2007)